



Regolamento di Ateneo per l'istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato ex art.1 comma 12 Legge n.230/2005

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione temporanea di posti di Professore Straordinario, da ricoprire mediante conferimento di incarichi a tempo determinato, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca finanziati da imprese o soggetti pubblici o privati, come previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di stipula delle convenzioni con le imprese o i soggetti pubblici o privati per il finanziamento dei posti di professore straordinario da conferire con incarico a tempo determinato.

Articolo 2 - Istituzione temporanea dei posti di professore straordinario

1. L'Università di Cagliari, per realizzare specifici programmi di ricerca, può stipulare delle convenzioni con imprese, fondazioni e altri soggetti pubblici o privati, che prevedano l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario, per periodi non superiori a sei anni.
2. La durata massima di ogni singolo incarico di professore straordinario non potrà comunque superare i tre anni e sarà rinnovabile sulla base di una nuova convenzione.
3. Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione del posto di professore straordinario saranno interamente a carico dell'Ente finanziatore.
4. Le convenzioni con l'ente finanziatore debbono definire:
 - a) il programma di ricerca;
 - b) la durata;
 - c) le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del posto;
 - d) le modalità di erogazione delle risorse finanziarie e le eventuali garanzie fideiussorie;
 - e) la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che partecipano al programma di ricerca.

Articolo 3 - Adempimenti per la richiesta del posto

1. I Dipartimenti interessati all'istituzione temporanea del posto di professore straordinario per realizzare specifici programmi di ricerca, dovranno con apposita delibera:
 - a) acquisire l'impegno all'erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore, il quale dovrà produrre una bozza di convenzione sottoscritta;
 - b) approvare il programma di ricerca;
 - c) individuare il settore concorsuale congruente con il tema principale del programma di ricerca;
 - d) attestare l'interesse, sulla base dell'offerta didattica, per l'istituzione temporanea del posto di professore straordinario;
 - e) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, la delibera dovrà fare espresso riferimento:
 - all'impegno assunto dall'Azienda Sanitaria interessata ad inserire in convenzione il candidato che verrà selezionato;
 - all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art.5 comma 4 del D.Lgs. 517/99.
2. La delibera del Dipartimento, corredata del progetto di ricerca e della bozza di convenzione sarà sottoposta al Senato Accademico, che dovrà attestare l'interesse per l'istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato.
3. Le delibere del Dipartimento e del Senato Accademico saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento, sulla base della bozza di convenzione, della regolarità

dell'impegno finanziario assunto dal soggetto finanziatore, anche con eventuali garanzie fideiussorie. Nell'ipotesi di approvazione, il Consiglio di Amministrazione autorizzerà il Rettore alla firma della convenzione.

Articolo 4 - Bando di selezione

1. Il reclutamento dei Professori straordinari a tempo determinato avviene mediante procedure di valutazione comparativa.

Al tal fine il Rettore emana, con Decreto Rettorale, il bando di valutazione comparativa, di cui sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo e della CRUI.

2. Nel Bando saranno specificati i seguenti elementi:

- a) Dipartimento che ha richiesto l'istituzione del posto e presso il quale si svolgerà l'attività didattica e di ricerca;
- b) data della delibera di approvazione dell'istituzione del posto da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- c) eventuali specifici compiti, anche didattici, che il professore straordinario sarà chiamato a svolgere;
- d) regime di impegno a tempo pieno o definito e relativo trattamento economico;
- e) modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
- f) tipologia di titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione;
- g) numero massimo dei prodotti scientifici presentabili, tenendo conto anche di quanto stabilito dal CUN nell'adunanza del 24 maggio 2011;
- h) eventuali titoli di studio e specializzazioni richiesti;
- i) casi di esclusione dalla valutazione comparativa;

3. Sono in ogni caso esclusi dalla valutazione comparativa coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 5 - Destinatari

1. Possono partecipare alle valutazioni comparative per la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza, i soggetti in possesso dei seguenti titoli:

- idoneità conseguita in procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori ordinari per il settore concorsuale per cui è stata richiesta l'istituzione del posto;

oppure

- elevata qualificazione scientifica e professionale nell'ambito dei contenuti relativi al settore concorsuale per cui è stata richiesta l'istituzione del posto, che sarà valutata tenendo conto degli indicatori di qualificazione scientifica e di ricerca stabiliti dal CUN per i professori ordinari nell'adunanza del 24 maggio 2011.

2. Non possono partecipare alla valutazione comparativa i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima fascia.

I requisiti di partecipazione indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

3. L'eventuale esclusione dalla selezione è disposta con decreto rettoriale, notificato all'interessato.

Articolo 6 - Commissione per la valutazione comparativa

1. La Commissione per la valutazione comparativa, composta da tre professori ordinari, di cui almeno uno esterno all'Università di Cagliari, afferenti al settore concorsuale oggetto del bando, sarà nominata con Decreto Rettoriale su proposta del Dipartimento interessato.

2. Il Decreto di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito www.unica.it e notificato ai candidati.

3. La Commissione giudicatrice dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del D.R. di nomina.

Articolo 7 - Valutazione comparativa

1. La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base dei titoli e della produzione scientifica presentati dai candidati, tenendo conto degli indicatori di qualificazione scientifica e di ricerca stabiliti dal CUN per i professori ordinari nell'adunanza del 24 maggio 2011.

2. La commissione giudicatrice effettuerà la valutazione dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati:

- a) possesso del titolo di dottore di ricerca/diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
 - c) prestazione di servizi di formazione o di ricerca, presso qualificati istituti italiani o stranieri;
 - d) documentata attività in campo clinico;
 - e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
 - f) titolarità di brevetti o licenze;
 - g) partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore;
 - l) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
3. La commissione giudicatrice effettuerà esclusivamente la valutazione analitica della produzione scientifica edita, in base alla normativa vigente, su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, sulla base dei seguenti criteri:
- a) originalità, innovatività e importanza della produzione scientifica;
 - b) congruenza della produzione scientifica con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della produzione scientifica e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La commissione giudicatrice valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. Ai fini della selezione la Commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico nazionale e internazionale, per i quali provvederà a stabilire preliminarmente i criteri e il peso attribuito.

4. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, designa il vincitore della valutazione comparativa.

5. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

6. Il Rettore, accertata la regolarità formale degli atti, li approva con proprio decreto, oppure, nel caso in cui riscontri vizi di forma, li rinvia con provvedimento motivato alla Commissione, per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

L'avvenuta approvazione degli atti viene comunicata ai candidati.

Articolo 8 - Conferimento dell'incarico e trattamento economico e giuridico

1 Il conferimento dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato è disposto con decreto Rettorale.

2. L'incarico ha una durata massima di tre anni, eventualmente rinnovabile sulla base di una nuova convenzione. L'incarico non potrà comunque superare il limite di sei anni totali.

3. Al titolare dell'incarico è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico spettante al professore ordinario, classe iniziale, corrispondente al regime di impegno, a tempo pieno o definito, indicato nel bando, nonché eventuali integrazioni, se previste nella convenzione.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 240/2010, il titolare dell'incarico sarà tenuto a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. I suddetti compiti saranno attribuiti dal Dipartimento presso cui il posto è istituito.

5. Al professore straordinario a tempo determinato si applicano le incompatibilità previste dalle norme vigenti per i professori ordinari di ruolo.

6. Lo svolgimento di incarichi non istituzionali è disciplinato dal "*Regolamento di Ateneo per l'autorizzazione all'esercizio degli incarichi non istituzionali svolti dai docenti e dai ricercatori*"

7. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato conferito ai sensi dell'art 1, c. 12 della Legge n. 230/2005, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli universitari.

Articolo 9 -Valutazione delle attività svolte

1. Al termine dell'incarico, il Dipartimento presso il quale il professore straordinario a tempo determinato ha svolto l'incarico, procede alla valutazione delle sue attività didattiche e di ricerca.
2. L'esito della valutazione è trasmesso al soggetto finanziatore e comunicato al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 - Risoluzione anticipata dall'incarico

1. La cessazione dall'incarico può avvenire, anche prima della scadenza prevista, per volontarie dimissioni o per incompatibilità sopraggiunta.

Articolo 11 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le norme vigenti per i professori ordinari di ruolo.